

COMUNE DI CALCINAIA

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Art.1 -Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione del Comune di Calcinaia, ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. Toscana 3 gennaio 2005 n.1 "Norme per il governo del territorio" e sue succ. mod. ed int., di seguito denominata L.R.T. 1/2005.

Art.2 -Finalità

La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumano efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, comunque denominati, di competenza del Comune di Calcinaia.

Per gli strumenti di pianificazione territoriale si intendono il Piano Strutturale Comunale e sue varianti.

Per atti di governo del territorio si intendono il regolamento, i piani complessi di intervento e attuativi di competenza comunale e a carattere urbanistico, ma anche i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Art.3 – Nomina del garante della comunicazione

1. Il Garante della comunicazione è nominato, con provvedimento motivato, dal Sindaco.
2. Il Garante sarà prioritariamente scelto nell'ambito del personale appartenente alla struttura comunale, fra i soggetti in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento alle scienze giuridiche, sociali e della programmazione.
3. Il Garante è scelto tra il personale di qualifica dirigenziale o di categoria "D".
4. Il Garante può essere altresì individuato, previa adeguata pubblicizzazione e selezione, fra soggetti esterni all'Ente, in possesso del diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento alle scienze giuridiche, sociali e della programmazione.
5. Il Garante è nominato all'attivazione di ogni singolo procedimento.

Art.4 - Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante della comunicazione resta in carica fino alla conclusione del procedimento per il quale è stato nominato.
2. L'incarico di garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'art.19 comma 2 L.R. Toscana n.1/2005, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio di competenza comunale.

Art.5 – Funzioni e compiti del Garante

1. Il Garante assume ogni iniziativa utile ad assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte relative alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune,

- promovendo una appropriata informazione ai cittadini, singoli o associati, su tali procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il garante:
 - a) prima di iniziare l'iter procedimentale, concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione da assicurare ai cittadini, singoli o associati, in merito al singolo procedimento amministrativo da attivare;
 - b) fin dall'avvio del procedimento si attiva (indipendentemente da puntuali istanze pervenute formalmente agli atti dell'Ente) per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, per coinvolgere la cittadinanza e per condividere gli argomenti al fine di apportare un accrescimento culturale reciproco, di ridurre e limitare eventuali controversie;
 - c) assicura un'informazione funzionale alla massima comprensibilità e divulgabilità del procedimento in atto;
 - d) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
 - e) assicura i rapporti con i garanti della comunicazione degli altri comuni e della provincia assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia, nel perseguimento delle finalità che la legge regionale n.1/2005 affida al garante della comunicazione;
 - f) partecipa attivamente a tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di volgere al meglio la funzione di comunicazione ed informazione delle scelte strategiche degli atti di governo del territorio e degli strumenti di pianificazione.
 - g) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 L.R. n.1/2005 che sarà allegato, da parte del responsabile del procedimento agli atti di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio.
 3. Le informazioni al pubblico di cui al comma 2 del presente articolo riguardano principalmente:
 - a) l'attività proposta;
 - b) la natura delle decisioni o del progetto di decisione che potrebbero essere adottate;
 - c) l'iter procedurale;
 - d) le date e i luoghi di eventuali audizioni pubbliche previste;
 - e) la facoltà dei cittadini singoli o associati di chiedere entro 7 giorni decorrenti dalla data di conoscenza di avvio del procedimento, di partecipare al processo formativo e di adozione dell'atto; i cittadini potranno esprimersi a mezzo di pareri che il responsabile del procedimento prenderà in considerazione a titolo contributivo, nella fase di formazione e adozione dello strumento o atto.

Art.6 – Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale 1/2005, per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale n.1/2005.
2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, a tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo di competenza del Comune, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale secondo le disposizioni del Capo II del Titolo II e del Capo I del Titolo III della Legge Regionale n° 1/2005.

3. Nel rapporto consuntivo il garante:
 - a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
 - b) riferisce nella misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
 - c) riferisce nella misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.
 - d) relaziona nel dettaglio sui rapporti attivati con le altre unità dell'Ente (LL.PP, URP ect)

Art.7

Rapporti interni

1. Il garante opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del procedimento e con gli uffici coinvolti nelle procedure.
2. Qualora si manifesti necessario, il Garante della Comunicazione può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione di personale di altri servizi dell'ente che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni, o di altro soggetto esterno nel rispetto delle norme interne e comunitarie inerenti l'affidamento degli incarichi professionali.
3. Nel caso di garante scelto tra soggetti esterni all'Ente, lo stesso, per lo svolgimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di personale appartenente all'Amministrazione Comunale che abbia le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Art.8 Forme e modalità di comunicazione

Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da trasmettere alla Sezione Urp e all'Ufficio Stampa per la pubblicazione sul sito web del Comune, per l'attività indirizzata ai mezzi di informazione di massa e da affiggere nelle bacheche del territorio;
- b) assicurare ai cittadini, per il tramite dell'Urp e del Servizio Tecnico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- c) organizzare la richiesta e fornitura di copie della documentazione agli atti riproducibile, il cui onere finanziario resta a carico del richiedente;

Art.9

Risorse per l'esercizio della funzione

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della Comunicazione, il Comune, ai sensi dell'art.20 comma 3 della L.R. T. n.1/2005, assicura allo stesso la disponibilità delle risorse adeguate da imputarsi nel capitolo di PEG affidato al Responsabile del Servizio Tecnico, tenendo conto del quadro generale delle risorse e degli obiettivi da perseguire.

Art.10

Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R.T. n° 1/2005 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Rimangono ferme le disposizioni di carattere generale in materia di procedimenti amministrativi purchè non in contrasto con quanto disciplinato dalla L.R.T. 1/2005.